

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Luca Giraldi **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giuseppe Fargnoli e del Dott. Calo Purificato **Componenti aggiunti**; del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 12 febbraio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBANO GUARALDI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 5129/25 pf14-15 SP/blp del 20.1.2015).

Il Procuratore federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, Guaraldi Albano, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società Bologna FC 1909 Spa nonché la medesima Società per rispondere, il primo della violazione di cui all'art. 85, lett. A), paragrafo VII), delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 maggio 2014, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014; la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal suo presidente Guaraldi Albano.

I deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali chiedono che il deferimento venga dichiarato nullo e/o improcedibile per la violazione dell'art. 34 bis del CGS. In via subordinata chiedono che venga irrogata la sola sanzione dell'ammenda.

Alla riunione del 12/2/2015 il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Guaraldi e quella di 1 (uno) punto di penalizzazione, in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la Società Bologna FC 1909 Spa.

L'attuale Amministratore Delegato del Bologna Claudio Fenucci ha reso spontanee dichiarazioni e il difensore dei deferiti si é riportato alle memorie difensive insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Il fatto è pacifico e non viene negato sostanzialmente nemmeno dai deferiti che sollevano solo eccezioni in rito o sulla qualificazione da dare alla violazione contestata. In seguito a

segnalazione della Co.Vi.So.C. pervenuta il 24/07/2014 (prot. n. 485) la Procura federale ha potuto accertare che la Società Bologna FC 1909 Spa non ha effettuato e conseguentemente non ha documentato mediante deposito della relativa attestazione presso la Co.Vi.So.C. entro il termine del 30 maggio 2014, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014, adempimento previsto dall'art. 85, lett. A), paragrafo VII), delle NOIF. Lo stesso Amministratore Delegato del Bologna nel corso della riunione ha ammesso il ritardo nel pagamento da parte della precedente dirigenza della Società.

L'eccezione di intervenuta estinzione del giudizio disciplinare è infondata. L'art. 34 bis CGS prevede che entro 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare l'Organo di giustizia competente per il primo grado debba pronunciare la sua decisione. Non si tratta quindi di un termine di prescrizione che estingue l'illecito disciplinare ma di un termine di decadenza della potestas iudicandi degli Organi di giustizia federale. Tale termine non può che decorrere dal momento in cui il deferimento viene concretamente proposto e mette quindi l'Organo di giustizia in condizione di esercitare la potestas iudicandi. Il decorso del termine non può certo discendere dall'inerzia (vera o presunta) di altro Organo diverso da quello titolare di detta potestas. Nello specifico il termine decorre quindi dal secondo deferimento con il quale la Procura federale ha validamente esercitato azione disciplinare ponendo concretamente questo Tribunale nelle condizioni di giudicare la controversia. Il precedente deferimento ha cessato i suoi effetti (tamquam non esset) con la dichiarazione di improcedibilità in seguito alla quale la Procura ha proposto il secondo deferimento nel rispetto dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare, che hanno tutt'altra natura rispetto al termine previsto dall'art. 34 bis CGS. Non appare pertanto condivisibile ed accoglibile la dissertazione della difesa dei deferiti sulla unicità del procedimento disciplinare.

Altrettanto infondata è l'eccezione secondo la quale ai deferiti sarebbe stato contestato solo il mancato deposito della documentazione attestante il pagamento e non il mancato pagamento. È di tutta evidenza invece che la contestazione riguardi il mancato tempestivo versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014. La dizione ellittica ed omnicomprensiva utilizzata dalla Procura, pur prestandosi formalmente ad altre interpretazioni, non lascia in concreto alcun dubbio sul fatto che la contestazione riguardi proprio il mancato pagamento e non solo l'omessa presentazione della documentazione prescritta. La lettura dell'intero deferimento è ancor più esplicita. Tra l'altro nel deferimento si fa menzione dell'oggetto del procedimento disciplinare che viene così indicato: "*Mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014 da parte della Società FC Bologna 1909 Spa (segnalazione Co.Vi.So.C. pervenuta il 24/07/2014 prot. n. 485)*". In sostanza il fatto contestato è chiaramente espresso nel capo di incolpazione e i deferiti sono stati messi in condizione di difendersi adeguatamente. Del resto l'omissione del pagamento è stata ammessa dai deferiti ed è provata documentalmente.

Sussiste pertanto la responsabilità disciplinare dei deferiti ai quali può essere irrogata la sanzione minima edittale come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e infligge a Guaraldi Albano la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) e alla Società FC Bologna 1909 Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE AMBROSETTI (all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Varese 1910 Spa), GIUSEPPE CANNELLA (all'epoca dei fatti Responsabile area tecnica della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 4825/139 pf14-15 SP/ma del 12.1.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Gabriele Ambrosetti e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

ritenuta l'opportunità di sospendere l'intero procedimento;

sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.

(73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERGO FULOP (Calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società ACD Bastia 1924, attualmente tesserato per la Società SSD Sambenedettese a r.l.) - (nota n. 4903/933 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 13.1.15 il Procuratore federale aggiunto ha deferito avanti questo Tribunale il Signor Gergo Fulop, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della ACD Bastia 1924, per rispondere della violazione prevista dall'art. 1 bis comma 1 CGS (all'epoca dei fatti, art. 1 comma 1 CGS allora vigente) in relazione all'art. 92 comma 1 NOIF, per essersi recato in Ungheria, proprio Paese d'origine, senza l'autorizzazione della Società Bastia e non facendo più ritorno.

Il deferito, nel termine prescritto, ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in sintesi, si lamenta che la Procura federale, nel corso delle proprie indagini, non abbia ascoltato il segretario del Bastia Calcio, col quale il calciatore sarebbe sempre rimasto in contatto, e ne chiede dunque l'audizione.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione per il Sig. Fulop della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica.

É altresì comparso personalmente il deferito, Sig. Gergo Fulop che, insieme al proprio legale, ha ribadito di non avere avuto, nel febbraio 2014, alcuna intenzione di abbandonare la squadra ma, semplicemente, essendosi ritrovato, da infortunato, da solo e senza un luogo dove andare a dormire, avrebbe deciso – dopo aver informato il segretario del Bastia – di fare rientro al suo Paese d'origine, l'Ungheria, per curarsi a seguito dell'operazione che aveva dovuto sostenere a seguito della frattura alla mano che si era

procurato durante una partita nel dicembre 2013. L'incomprensione con la Società, secondo la difesa, era probabilmente sorta anche a causa della cattiva comprensione della lingua italiana da parte del ragazzo.

I motivi della decisione

La prova testimoniale richiesta non è ammissibile perché genericamente formulata ed altresì ininfluyente ai fini del decidere poiché il semplice fatto di aver comunicato al segretario della Società Bastia la propria volontà di rientrare in patria anche se provato, non sarebbe idoneo a scriminare la condotta tenuta dall'incolpato.

Appare a questo Tribunale che l'inadempimento dell'odierno deferito risulti, dalle indagini svolte dalla Procura federale (audizione di numerosi tesserati - fra i quali l'allenatore della squadra e un altro calciatore del Bastia - dichiarazioni rese dallo stesso Sig. Fulop), certo ed effettivamente provato.

Al di là del fatto che il segretario della squadra fosse stato o meno informato delle intenzioni del giocatore di proseguire la fisioterapia alla mano in Ungheria invece che, come previsto, in Italia, rimane il dato che il giocatore, apparentemente senza un'esplicita autorizzazione della Società, abbia autonomamente deciso, nel febbraio 2014, di fare rientro al suo Paese per curarsi. Tuttavia, la giovane età del calciatore, l'effettiva scarsa conoscenza della lingua italiana (che può aver portato il ragazzo a offrire alla Procura, forse involontariamente, una prima versione dell'accaduto - il non essere mai rientrato in Italia dopo l'infortunio - non veritiera), la collaborazione offerta in un secondo momento con le dichiarazioni di rettifica rese spontaneamente e, soprattutto, il fatto, dopo il suo momentaneo rientro in Italia, di essere rimasto addirittura senza alloggio (tanto da dover essere ospitato per alcuni giorni - secondo quanto dichiarato dal calciatore - a casa del segretario del Bastia), mitigano la condotta, di per sé censurabile, tenuta dal giocatore nella gestione del suo infortunio.

Da tutto quanto su esposto deriva comunque l'affermazione di responsabilità dell'odierno deferito, con applicazione della sanzione indicata nel dispositivo, ritenuta congrua in rapporto alle concrete modalità del fatto.

Il dispositivo

Per tali motivi, il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare delibera di infliggere al Sig. Gergo Fulop la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza, nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il 17 febbraio 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio